



**ALLEGATO IV - MODELLO DI CONTRATTO PER STAFF MOBILITY
nell'ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 VET**

Denominazione dell'Organismo di invio¹ UNISER soc. coop. Onlus
Indirizzo completo Piazzale della Vittoria 17 - IT 47121 Forlì, Italy

di seguito denominato "**l'Organismo**" rappresentato, per lo scopo di questo contratto, da (nome, cognome, funzione)

da una parte,

e

Nome e cognome del Partecipante _____
Anzianità di servizio _____
Funzione _____
Nazionalità _____
Indirizzo completo _____
Telefono _____
Indirizzo mail _____
Sesso (M/F) _____

Il supporto finanziario include:

Supporto finanziario per *bisogni speciali*

Per i partecipanti che ricevono direttamente il sostegno finanziario

Titolare del conto (se diverso dal Partecipante) _____
Denominazione della banca _____
Codice IBAN _____

di seguito denominato "**il Partecipante**"

dall'altra parte,

HANNO CONVENUTO

le **Condizioni** Particolari e gli **Allegati** che costituiscono parte integrante del presente contratto ("**il contratto**")

¹ Se l'organismo di invio e il Beneficiario/Coordinatore della sovvenzione non coincidono, si consiglia di prevedere nel contratto l'inserimento del Beneficiario/Coordinatore

Allegato I Work programme (sottoscritto tra partecipante, organismo di invio e organismo ospitante)²
Allegato II Condizioni Generali

Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle degli Allegati.

² Se l'organismo di invio e il Beneficiario/Coordinatore della sovvenzione non coincidono, si consiglia di prevedere nel work programme l'inserimento del Beneficiario/Coordinatore

CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 1 – OGGETTO

- 1.1 L'Organismo fornirà il supporto al Partecipante per realizzare un periodo di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+-KA1 VET.
- 1.2 Il Partecipante accetta il supporto finanziario o i servizi previsti e indicati all'Art. 3, e si impegna a portare a termine le attività di mobilità, come descritte nell'Allegato I.
- 1.3 Ogni modifica al presente contratto dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.

ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA'

- 2.1 Il contratto entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima parte contraente.
- 2.2 Il periodo di mobilità avrà inizio il 15 Luglio 2019 e si concluderà il 22 luglio 2019 .
La data di inizio del periodo di mobilità è il primo giorno di permanenza del Partecipante presso l'organismo ospitante ; la data di fine del periodo di mobilità è l'ultimo giorno di permanenza del Partecipante presso l'organismo ospitante. Il tempo del viaggio (due giorni complessivi) è incluso nel calcolo per la determinazione del supporto individuale.
- 2.3 Il Partecipante riceve un sostegno per un periodo di 6 giorni di attività (indicare il numero complessivo di giorni del periodo di mobilità) e n.2 giorni di viaggio. Se il partecipante riceve una borsa a *zero grant* per tutto il periodo, questo numero di mesi e giorni deve essere pari a zero.
- 2.4 Il periodo complessivo di mobilità non può essere superiore a 2 mesi e non inferiore a 2 giorni consecutivi (escluso il tempo del viaggio).
- 2.5 Il Partecipante può presentare richiesta di proroga del periodo di mobilità nei limiti della durata indicata all'Articolo 2.4. Se l'Organismo accetta tale proroga, il contratto dovrà essere debitamente emendato.
- 2.6 Il Certificato di frequenza, rilasciato dall'organismo ospitante, deve indicare le date di inizio e di fine del periodo di mobilità.

ARTICOLO 3 – SOSTEGNO FINANZIARIO

- 3.1 L'Organismo gestirà il supporto finanziario per conto del Partecipante fornendo i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tal caso, l'Organismo deve garantire che i servizi forniti soddisfino gli standard di qualità e di sicurezza necessari.
- 3.2 Il rimborso delle spese sostenute in relazione a *bisogni speciali*, se del caso, è ammesso solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante.
- 3.3 Il sostegno finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.
- 3.4 In deroga all'Articolo 3.3, la sovvenzione è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento che non sia dell'Unione.

- 3.5 Il sostegno finanziario o parte di esso deve essere reso all'Organismo qualora il Partecipante non rispetti le disposizioni del presente contratto. Tuttavia, l'eventuale recupero non è previsto nel caso in cui il Partecipante non porti a compimento le attività previste nell'Allegato I per causa di *forza maggiore*. Tali casi devono essere opportunamente segnalati dall'Organismo all'Agenzia Nazionale e da questa accettati.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

- 4.1 Entro 30 giorni di calendario dalla data dell'entrata in vigore del contratto, e comunque non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, deve essere versata al Partecipante una somma, a titolo di prefinanziamento, pari al 70% dell'importo totale del sostegno finanziario, di cui all'Articolo 3.
- 4.2 L'invio on-line della Relazione finale, ossia del questionario UE che verrà somministrato al Partecipante al termine del periodo di mobilità, è considerata come richiesta di pagamento del saldo del sostegno finanziario. L'Organismo dispone dei successivi 45 giorni di calendario per effettuare il pagamento del saldo o, se del caso, per emettere l'eventuale ordine di recupero.
- 4.3 Il Partecipante deve fornire prova delle effettive date di inizio e fine del periodo di mobilità, attestate da un Certificato di frequenza rilasciato dall'Organismo ospitante.

ARTICOLO 5 – INDAGINE UE

- 5.1. Il Partecipante deve compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro 30 giorni di calendario dal ricevimento dell'Invito a completare il relativo questionario da parte dell'Organismo.
- 5.2 Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, l'Organismo è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto.

ARTICOLO 6 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 8.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.
- 8.2 Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l'Organismo e il Partecipante in merito all'applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

FIRME

Per il Partecipante

[firma]

Fatto a il

Per l'Organismo

Andrea Lombardi, Presidente

[firma]

Fatto a il

ALLEGATO I

ERASMUS + WORK PROGRAMME FOR VET STAFF MOBILITY

I. DETAILS ON THE PARTICIPANT

Name of the participant:

Field of vocational education: teacher

Sending institution (name, address): UNISER SOC. COOP ONLUS Piazzale della Vittoria 17 - IT 47121 Forli, Italy

Contact person (name, function, e-mail, tel): Lucilla Morelli, lucilla@uniser.net

II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD

Receiving organisation (name address): INCOMA International Consulting and Mobility Agency SL

Contact Person (name, function, e-mail, tel): Felipe Fernandez, felipef@incoma.net, 0034 954225053

Planned dates of start and end of the mobility period: 15/07/2019 - 22/07/2019

- Detailed programme of the training period:

15 July:

TRAVEL DAY- arriving to Siviglia airport, pick up and check in at the hostel/shared flat.

16 July:

Morning - Welcoming by INCOMA staff;

Morning - Presentation of Uniser and INCOMA and the activities of Erasmus+ projects coordination;

Afternoon - INCOMA accommodations' visits.

17 July:

Morning - Presentation of Uniser VET OUT model;

Afternoon - Companies' visits.

18 July:

Morning - Project planning;

Afternoon - City tour with the dwarfs app.

19 July:

Morning - Quality control;

Morning - Presentation of INCOMA system of hosting;

Afternoon - Free.

20 July:

Morning - Google Drive management system and Erasmus + reporting;

Afternoon - Companies' visits.

21 July:

Free day

22 July:

14:10 flight from Siviglia.

- Monitoring arrangements:

- Foreseen use of outcomes, evaluation:

III. COMMITMENT OF THE PARTIES INVOLVED

By signing this document, the participant, the sending institution and the receiving organisation confirm that they will implement the work-programme as described above.

THE PARTICIPANT

Participant's signature

..... Date:

THE SENDING INSTITUTION

We confirm to implement the proposed work programme.

Coordinator's signature

..... Date:

THE RECEIVING ORGANISATION

We confirm to implement the proposed work programme.

Coordinator's signature

..... Date:

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna parte contraente esonera l'altra da ogni responsabilità civile per danni subiti da lui o dal proprio personale come risultato dell'esecuzione di questo contratto, purché i danni non siano il risultato di una grave ed intenzionale cattiva condotta.

L'Agenzia nazionale, la Commissione Europea e il suo personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclami relativi a danni causati durante la realizzazione della mobilità. Conseguentemente l'Agenzia

nazionale o la Commissione europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni.

Articolo 2: Recesso e risoluzione del contratto

In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall'applicazione della legislazione, l'Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il Partecipante non pone in essere provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.

Se il Partecipante recede anticipatamente dal contratto per cause non imputabili a *forza maggiore* o nel caso in cui non rispetti le disposizioni del contratto, dovrà restituire l'ammontare del finanziamento già versato, salvo diversamente concordato con l'Organismo.

Diversamente, in caso di risoluzione del contratto da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, (una situazione imprevedibile ed eccezionale fuori dal suo controllo e non attribuibile ad errore o a sua negligenza), questi riceverà l'ammontare del finanziamento calcolato proporzionalmente alla durata della sua permanenza all'estero, sulla base di quanto indicato nell'Articolo 2.2. Ogni rimanente somma dovrà essere restituita.

Articolo 3: Trattamento dei dati

I dati personali presenti nel contratto saranno trattati in accordo con il Regolamento (EC) n° 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli organismi comunitari e al libero trasferimento dei dati. I dati saranno divulgati solo per attività inerenti l'implementazione e il follow-up del contratto da parte dell'Organismo di invio, dell'Agenzia nazionale e della Commissione europea, senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i dati agli organismi responsabili delle ispezioni e degli audit in accordo con la legislazione comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode).

Il Partecipante può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione delle informazioni inesatte o incomplete. Il Partecipante può richiedere ogni tipo di informazione riguardo al trattamento dei suoi dati personali. Il Partecipante può presentare un reclamo a al Garante per la protezione dei dati sensibili operante ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, in merito al trattamento dei suoi dati da parte dell'Organismo di invio e/o dell'Agenzia nazionale o al garante europeo per la privacy in relazione all'uso dei dati da parte della Commissione europea.

Articolo 4: Controlli e Audit

Le parti contraenti si impegnano a fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione europea, dall'Agenzia nazionale o da qualsiasi altro Organismo da esse autorizzato con lo scopo di verificare il buon andamento del periodo di mobilità in ottemperanza alle disposizioni del contratto.